

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 15 APRILE 2021



5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del
Presidente;

5.2. Determinazione del compenso.

Relazione del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione
il giorno 15 aprile 2021

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare, tra l'altro, sull'argomento di seguito illustrato:

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1. Nomina dei tre sindaci effettivi, dei tre supplenti e del Presidente;

5.2. Determinazione del compenso.

Vi ricordiamo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadere per compiuto termine il mandato conferito al Collegio Sindacale; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie.

In proposito si ricorda, in particolare, quanto segue.

Composizione del Collegio Sindacale

A norma dell'articolo 27 dello statuto sociale "L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni."

I Sindaci devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti, anche inerenti al limite al cumulo degli incarichi, prescritti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente in materia. Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

Meccanismo di nomina del Collegio Sindacale sulla base del voto di lista

Ai sensi dell'articolo 27.2 dello Statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio fra i generi, sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito descritta. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e uno alla carica di Sindaco supplente.

Fermi restando gli obblighi di legge in materia di professionalità e in materia di quote di genere, invitiamo i Signori azionisti a proporre candidature che tengano in adeguato conto le esigenze di diversità nella composizione dell'organo di controllo così come definite nel Decreto 169/2020.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale fissata da Consob. Al riguardo si rammenta che, con Determinazione n. 44 del 29 gennaio 2021, la Consob ha determinato nel 1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l'elezione dell'organo di controllo della Banca.

Ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) e dell'articolo 27.3 dello Statuto, un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D.lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”) avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una “lista di minoranza” sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente, le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in unica convocazione per deliberare sulla nomina dei

componenti del Collegio Sindacale, ossia entro le ore 12.00 di lunedì 22 marzo 2021 (coincidendo il 25° giorno prima della data dell'assemblea in unica convocazione con un giorno festivo).

Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata "assemblea2021@pec.mediolanum.it". Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento d'identità dei presentatori.

Le liste sono corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta è attestata, anche successivamente al deposito delle liste, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente, come *infra* precisato;
- b) di una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o l'esistenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 148 del TUF e dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (ore 12.00 di lunedì 22 marzo 2021) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci tra cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, possono essere presentate liste sino al 3° (terzo) giorno successivo a tale data, ossia entro (e non oltre) mercoledì 24 marzo 2021 (la “**Riapertura del Termine**”); in caso di Riapertura del Termine la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà, ossia al 0,50% del capitale sociale.

Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia, entro giovedì 25 marzo 2021) le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata, mediante invio alla Società da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall'articolo 43 del Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, come successivamente modificato, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 25 marzo 2021 (articolo 144-*sexies*, comma 4-

quater, del Regolamento Emittenti).

Si ricorda che la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dagli Azionisti presentatori è determinata avuto riguardo alle azioni registrate a loro favore nel giorno nel quale la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data.

Modalità di nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27.8 dello Statuto sociale, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi ed due Sindaci supplenti;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa prima e secondaria *pro tempore* vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai Sindaci effettivi non sia conforme alla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati

risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo della lista di cui alla lettera b) che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti Sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio dei generi.

Nel caso in cui il Presidente del Collegio Sindacale non sia tratto dalla lista di maggioranza o dall'unica lista presentata, Vi invitiamo a provvedere alla nomina dello stesso nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto sopra richiamate.

* * *

Si segnala infine che, in conformità a quanto previsto dal DM 169/2020, in materia di composizione degli organi collegiali e al fine di fornire agli azionisti un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione, prima della nomina del nuovo Collegio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza nel Collegio medesimo sia ritenuta opportuna" il

Collegio Sindacale della Società ha definito – nel documento denominato “Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Mediolanum S.p.A.” e riportato in allegato alla presente relazione (Allegato 1) – le proprie valutazioni in merito alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati nelle disposizioni di settore applicabili e il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini. Resta ovviamente salva la possibilità per gli Azionisti (ferma restando l’applicabilità delle previsioni di legge e regolamentari) di svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Collegio.

Per quanto attiene le considerazioni da effettuare in merito alla disponibilità di tempo ed al limite al cumulo degli incarichi Vi segnaliamo che:

i) nel corso del 2020 il Collegio Sindacale si è riunito 31 volte e la durata media delle riunioni è stata di 190 minuti (3 ore e 10 minuti) e – nella sua qualità di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 – si è riunito 8 volte e la durata media delle riunioni è stata di 150 minuti (due ore e trenta minuti);

il Collegio ha inoltre partecipato a:

- 13 riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 12 riunioni del Comitato Rischi;
- 6 riunioni del Comitato Remunerazioni;
- 3 riunioni del Comitato Nomine;
- 3 riunioni del Comitato degli Indipendenti;
- 2 sessioni di Board induction.

nonché ii) che i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori di seguito indicati sono stati determinati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (cfr. artt. 17 ss.) nel seguente modo: ciascun componente del Collegio Sindacale non può assumere un numero complessivo di incarichi in banche o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- a) n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi;
- b) n. 4 incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui ai punti a) e b) si include l'incarico ricoperto nella Banca.

Si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti all'interno del medesimo gruppo o nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui la banca detiene una partecipazione qualificata come definita dal regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 4(1), punto 36.

Al fine di facilitare la presentazione delle liste da parte degli Azionisti si allega alla presente Relazione uno *standard* di “accettazione di candidatura” (Allegato 2 - disponibile sul sito internet della Banca nella Sezione “Assemblea degli azionisti”) da parte dei candidati Sindaci.

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale

Si ricorda infine che l’Assemblea ordinaria sarà altresì chiamata a determinare la misura dei compensi da riconoscere ai membri dell’organo di controllo per l’intero periodo di durata del loro ufficio a norma dell’articolo 2402 c.c., oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. Al riguardo Vi rammentiamo che,

relativamente al Collegio Sindacale attualmente in carica, l'Assemblea della Banca del 10 aprile 2018 ha fissato il compenso lordo annuo in €75.000,00 per il Presidente e in €50.000,00 per ciascun Sindaco effettivo. Si ricorda inoltre che il Collegio Sindacale svolge altresì la funzione di Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il cui compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

---000---

Si richiede ai soci che presentano una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di formulare le proposte in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta di delibera e, in particolare, le proposte funzionali al processo di nomina dell'organo di controllo (compenso annuale), con congruo anticipo e in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei termini sopra indicati per la presentazione delle liste, affinché tali proposte possano essere pubblicate dalla Società contestualmente alle liste medesime.

---000---

In considerazione di tutto quanto sopra, l'Assemblea è quindi invitata a:

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, secondo le modalità indicate all'articolo 27) dello Statuto Sociale;
- designare il Presidente del Collegio Sindacale secondo le modalità indicate all'articolo 27) dello Statuto Sociale;
- determinare l'emolumento annuo lordo complessivo spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Milano 3, 3 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Ennio Doris)



GOVERNO SOCIETARIO

Identificazione e comunicazione ai soci della composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio Sindacale di Banca Mediolanum S.p.A.

Approvata dal Collegio Sindacale il 1° marzo 2021

1	PREMESSA	3
2	RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA MEDIOLANUM	4
3	VALUTAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE	4
3.1	ELEMENTI DI VALUTAZIONE.....	4
3.2	COMPOSIZIONE COLLETTIVA.....	7
3.3	RACCOMANDAZIONI EMERSE DALL'AUTOVALUTAZIONE UTILI PER GLI ORIENTAMENTI AGLI AZIONISTI	8

1. PREMESSA

Lo Statuto di Banca Mediolanum S.p.A. (lo “**Statuto**” e “**Banca Mediolanum**” o anche la “**Banca**”) all’art. 27, comma 1, prevede che il Collegio Sindacale sia composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Il presente documento, predisposto dal Collegio uscente, ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli Azionisti sulle principali previsioni riguardanti requisiti e composizione del Collegio Sindacale, al fine di fornire un profilo teorico ideale che favorisca la migliore selezione dei candidati da parte degli Azionisti e la conseguente migliore composizione delle liste. Resta ferma la facoltà per gli azionisti (ferme restando le applicabili previsioni di legge e regolamentari, cfr. *infra*) di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Collegio, motivando le eventuali differenze rispetto all’analisi da quest’ultimo svolta.

Si richiama di seguito la disciplina nazionale e europea applicabile in materia:

- Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, “**TUB**”);
- Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “**TUF**”) e Regolamento Emittenti Consob adottato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), come successivamente modificati;
- Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di governo societario (Parte I, Titolo IV, Capitolo 1) e in materia di sistema dei controlli interni (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione 2) (le “**Disposizioni di Vigilanza**”);
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (“**CRD IV**”);
- Decreto Legislativo n. 39/2010 (in attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni e integrazioni (in particolare il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135);
- EBA *guidelines* in materia di *internal governance* (2017);
- EBA/ESMA *joint guidelines* in materia di verifica della idoneità dei componenti degli organi di supervisione strategica, controllo e gestione (2017);
- BCE, guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (2018);
- Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance, il “**Codice di Corporate Governance**” (2020);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, il “**Decreto**”.

In aggiunta alla suddetta normativa, il Collegio ha tenuto conto dei principi contenuti nella regolamentazione di settore tra cui le Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle Società Quotate (2018).

Nella predisposizione del documento il Collegio uscente ha altresì tenuto in considerazione il sistema di *governance* adottato dalla Banca e il modello di business diversificato del Gruppo, focalizzato sulla gestione del risparmio delle famiglie italiane.

2. RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA MEDIOLANUM

Banca Mediolanum adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, incentrato su Consiglio di Amministrazione (organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione) e Collegio Sindacale (organo con funzione di controllo).

In particolare, il Collegio Sindacale, anche nella veste di “Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile” di cui al D.lgs. 39/2010 e avvalendosi anche delle strutture aziendali da cui riceve regolari flussi informativi, è chiamato in particolare a:

- . vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento nonché sull'adeguatezza del processo di informativa finanziaria;
- . vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, ed in particolare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del *Risk Appetite Framework*;
- . accertare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema di controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle eventuali irregolarità rilevate.

Inoltre, come suggerito dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Codice di Corporate Governance, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001.

3. VALUTAZIONE IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE

Per favorire la migliore composizione del Collegio il medesimo ritiene utile richiamare l'attenzione degli Azionisti su requisiti e caratteristiche individuali di ciascun candidato, nonché sull'auspicata composizione collettiva del Collegio in termini di equilibrio e complementarietà tra le esperienze e le competenze dei singoli.

3.1 Requisiti e caratteristiche individuali

Professionalità, competenze e requisiti attitudinali

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 9 del “Decreto” e dal DM 162/2000 e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 27.1 dello Statuto, devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Il “Decreto” prevede, altresì, che il Presidente del Collegio Sindacale abbia maturato una esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella triennale sopra indicata.

In aggiunta al già citato requisito di professionalità, il Collegio ritiene che ciascun candidato Sindaco dovrebbe essere in possesso di almeno tre delle seguenti competenze:

- Conoscenza dei business bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Bancario Mediolanum;
- Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione in particolare nel settore bancario e finanziario;
- Assetti organizzativi e di governo societario nelle banche;
- Governo dei rischi;
- Sistemi di controllo, *compliance* e *audit* interno;
- Processi contabili, bilancio di esercizio e consolidato e revisione legale;
- Tecnologia informatica.

Inoltre, con riferimento ai requisiti attitudinali (cd. “*soft skills*”), il Collegio auspica che i candidati siano muniti di:

- Indipendenza di pensiero e integrità;
- Leadership;
- Capacità di comunicare;
- Equilibrio nella ricerca del consenso;
- Capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;
- Capacità di lavorare in *team*.

Onorabilità

I candidati debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal “**Decreto**” e dal DM 162/2000 e non debbono trovarsi in una delle situazioni che comporterebbero la sospensione dell’incarico ai sensi del “**Decreto**” medesimo.

Correttezza

I candidati sindaci devono essere in possesso dei requisiti di correttezza previsti dal “**Decreto**”. Al riguardo si segnala che la presenza delle fattispecie elencate all’art. 4, comma 2, del “**Decreto**” (es. condanne (anche non definitive), procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, indagini) determina la necessità di effettuare una valutazione ai sensi dell’art. 5 del “**Decreto**” medesimo da parte del Collegio Sindacale e, a tale fine, gli esponenti sono tenuti a comunicare l’eventuale sussistenza di tali fattispecie.

Indipendenza

I candidati devono essere scelti tra soggetti che non si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 148, comma 3, del TUF.

A ciò si aggiunga che (i) i Sindaci devono essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 14 del “**Decreto**”; (ii) l’indipendenza è valutata anche in conformità al Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha definito, tenuto anche conto di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, i criteri per valutare la significatività dei rapporti in grado di compromettere l’indipendenza, i quali trovano applicazione anche per la valutazione dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio ha in particolare previsto che siano da considerare i rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale (anche non continuativi e anche nei tre esercizi precedenti), intrattenuti dall’esponente con i seguenti soggetti (i “**Soggetti Rilevanti**”):

- (i) la Banca, le società da essa controllate e le società sottoposte a comune controllo, i relativi amministratori e il *top management*, nonché
- (ii) i partecipanti alla Banca¹ e comunque il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca; se il partecipante o controllante è una società o ente, i relativi amministratori o il *top management*.

Tali rapporti con i Soggetti Rilevanti sono da considerare significativi, e quindi in grado di compromettere l’indipendenza dell’esponente, se:

- il corrispettivo complessivo annuo superi l’importo di Euro 300.000,00; ovvero,
- il corrispettivo complessivo annuo sia inferiore all’importo di Euro 300.000,00 ma superi l’importo di Euro 250.000,00, e ciò qualora il rapporto tra i compensi per l’attività di sindaco o amministratore indipendente ricevuti dalla Banca o dagli altri Soggetti Rilevanti e i compensi

¹ Si intende il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

totali² ricevuti dalla Banca o dagli altri Soggetti Rilevanti non superi la soglia di 2/3.

Ai fini di quanto sopra rilevano anche i rapporti intrattenuti:

- a) indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) dall'esponente ovvero dai soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) (i.e. amministratori, *top management* o, se del caso, i partecipanti e il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca);
- b) da uno stretto familiare (intendendo per stretto familiare i parenti e gli affini entro al quarto grado, il coniuge o il convivente *more uxorio*, nonché i figli di quest'ultimo) dell'esponente ovvero dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii) (i.e. amministratori, *top management* o, se del caso, i partecipanti e il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca).

Ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

In conformità all'art. 36 del DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/11 che prevede un divieto per i "*titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti*" (c.d. divieto di *interlocking directorship*), il Collegio Sindacale raccomanda che i componenti dell'organo di controllo non si trovino in situazioni di incompatibilità prescritte dalla norma citata.

Inoltre, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, i componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle medesime Disposizioni di Vigilanza).

Indipendenza di giudizio

Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Tutti gli esponenti comunicano al Collegio Sindacale le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del "**Decreto**" e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio.

Il Collegio Sindacale valuta l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni e delle motivazioni da questo fornite e verifica se i presidi previsti da disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle eventuali ulteriori misure organizzative o procedurali adottate dalla banca o dall'esponente, sono efficaci per fronteggiare il rischio che le situazioni di cui all'art. 15, comma 2 del "**Decreto**" possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo.

Disponibilità di tempo, numero di incarichi e remunerazione

I Sindaci devono garantire un'ampia disponibilità di tempo per lo svolgimento del loro incarico.

Oltre alle riunioni del Collegio sia nella sua veste di organo di controllo che di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 occorre considerare l'impegno necessario alla preparazione delle

² Si intendono tutti i compensi ricevuti dalla Banca o dagli altri Soggetti Rilevanti, inclusi quindi sia quelli per l'attività di sindaco o amministratore indipendente, sia gli ulteriori compensi da relazioni commerciali, finanziarie o professionali.

riunioni tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto nonché dei tempi di trasferimento dal domicilio alla sede delle riunioni, qualora le riunioni non siano mediante mezzi di telecomunicazione a distanza.

Inoltre occorre considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle riunioni dedicate all'*induction* oltre che ad eventuali ulteriori riunioni *off-site* nel corso del triennio. A tale riguardo, si ricorda che Banca Mediolanum adotta un *induction program* permanente per i componenti del Consiglio di Amministrazione, aperto anche ai componenti del Collegio e comprendente sia sessioni che agevolino l'inserimento dei nuovi esponenti che di formazione ricorrente. Sono inoltre previsti eventuali piani di formazione individuali volti a rafforzare specifiche conoscenze tecniche ed esperienze, qualora necessario.

Ovviamente, oltre a disporre del tempo necessario, i candidati dovranno tenere conto degli altri incarichi, impegni e attività lavorative e garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti per i Sindaci (i) dalle disposizioni del TUF (art. 148-*bis*) e Regolamento Emittenti (artt. 144-*duodecies* ss.); (ii) dagli artt. 17 ss. del "**Decreto**".

Il Collegio Sindacale pronuncia la decadenza nel caso in cui accerti il superamento del limite al cumulo degli incarichi e l'esponente interessato non rinunci all'incarico o agli incarichi che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato all'articolo 23, comma 7 del "**Decreto**", fermo restando quanto previsto dall'art. 144-*terdecies*, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti per gli eventuali casi in cui il superamento non rilevi ai sensi del "**Decreto**".

In considerazione di quanto sopra illustrato e delle evidenze dell'ultimo triennio, il Collegio ha stimato il tempo minimo necessario per un corretto svolgimento dell'incarico come segue:

- Presidente: n. 106 giorni/anno
- Sindaco effettivo: n. 76 giorni/anno

Diversità di genere

Nella consapevolezza dei benefici derivanti dalla diversità di genere all'interno del Collegio Sindacale, si ricorda che la normativa vigente prevede che al genere meno rappresentato siano riservati almeno 2/5 del totale dei Sindaci eletti, con arrotondamento all'unità inferiore per i Collegi che, come quello di Banca Mediolanum, siano composti da 3 componenti effettivi.

Al riguardo si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e uno alla carica di Sindaco supplente.

Per quanto riguarda la diversità in termini di equilibrio di conoscenze e esperienze all'interno del Collegio, si rimanda al paragrafo successivo relativo all'idoneità complessiva dell'organo.

3.2 Composizione collettiva

Al fine di garantire la "*collective suitability*", il Collegio, tenuto conto dei requisiti e delle caratteristiche individuali dei candidati illustrati in precedenza, intende attirare l'attenzione degli Azionisti che presenteranno le liste sull'importanza che le già citate caratteristiche individuali siano rappresentate in modo equilibrato e complementare all'interno dell'Organo.

In particolare, il Collegio ritiene auspicabile che l'organo sia composto in modo da assicurare la presenza di esponenti:

- a) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;
- b) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare l'obiettivo di alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e

prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca;

c) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo;

d) in grado di garantire adeguata disponibilità di tempo, per permettere un efficace e informato adempimento del ruolo di Sindaco.

3.3 Raccomandazioni emerse dall'Autovalutazione utili per gli Orientamenti agli Azionisti

Dal processo di Autovalutazione del Collegio Sindacale di Banca Mediolanum, per l'esercizio 2020, sono emerse delle raccomandazioni e suggerimenti utili per gli Orientamenti del Collegio agli Azionisti, che riepiloghiamo di seguito:

- L'attuale composizione, con tre Sindaci effettivi e tre supplenti è considerata pienamente adeguata alle necessità e complessità del Gruppo. Ipotesi di allargamento del Collegio, seppur giudicate teoricamente utili ai fini dell'efficacia del lavoro, sono valutate non necessarie agli effettivi bisogni della Società, e potenzialmente detrimenti dell'efficienza complessiva.
- La diversità di età, di tenure e di genere del Collegio attuale, assicurano una bilanciata combinazione e sono giudicate più che adeguate. Non si suggeriscono correzioni nella composizione del prossimo Collegio, rispetto alle diversity rappresentate nell'attuale.
- L'attuale Collegio ha compensato l'iniziale moderata inesperienza complessiva in ruoli di Organo di Controllo in una Banca quotata, con un notevole impegno, anche di tempo, e una dedizione al ruolo molto significativa, riconosciuta e apprezzata in Banca. La buona collaborazione tra i membri, la complementarietà dei ruoli e il clima di fiducia, oltre alla flessibilità nell'adattarsi alle difficili condizioni del 2020, hanno generato una costruttiva ed efficace sinergia per il Collegio.
- Positive e di valore vengono valutate lo spirito di collaborazione e la disponibilità con gli altri Organi – Consiglio e Comitati Endo-consiliari – con cui si registrano buon clima e proficuo scambio, grazie anche alle doti di team working ed empatia, oltreché professionali, delle persone coinvolte.
- Nel valutare possibili meccanismi di rotazione nella composizione del Collegio per il prossimo mandato consiliare, viene suggerito l'inserimento di un profilo con forte e consolidate esperienze in analoghi ruoli di Sindaco in Banche, possibilmente "significant". In termini di competenze, viene suggerito l'ambito assicurativo e dei prodotti di investimento.
- Si raccomanda di considerare la disponibilità di tempo da dedicare all'incarico, che dovrà esser commisurata ai frequenti e rilevanti impegni, da garantire in Banca Mediolanum, per lo svolgimento ottimale del ruolo di Presidente e/o Sindaco del Collegio. Quale ragionevole stima dei tempi minimi da considerare, si indica in 76 giorni/anno, la disponibilità da assicurare per i Sindaci e almeno 106 giorni/anno per il Presidente del Collegio.

Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI SINDACO DI BANCA MEDIOLANUM S.P.A. E RELATIVE
ATTESTAZIONI_(modello da utilizzare)

Il/La _____ sottoscritto/a

C.F. _____, nato/a

_____, il _____, residente

in _____, Via/Piazza

_____, n. _____, ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A. (“**BMED**” o anche

la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica

convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00, (l'“**Assemblea**”),

dichiara

- di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco di BMED, come da lista presentata da

_____;

- di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di BMED;
- di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea;

pertanto, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge

visti

- il documento denominato “*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*” approvato dal Collegio Sindacale del 1° marzo 2021 (la “**Composizione Quali-quantitativa**”) e allegato alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea relativa al punto 5) all’ordine del giorno (in merito al rinnovo del Collegio Sindacale) pubblicata nei termini e con le modalità di legge, ivi inclusa la messa a disposizione sul sito *internet* della Società (la “**Relazione Illustrativa**”);
- la Relazione Illustrativa;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (“**DM 169/2020**”);
- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il “**DM 162/2000**”);
- il disposto dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), dell’art. 14 del DM 169/2020 e dell’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- nonché, in generale, le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, alla data di sottoscrizione della presente, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di BMED per ricoprire la carica di Sindaco della Società, come di seguito precisato:

(A) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, dall'art. 14 del DM 169/2020 e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance (tenuto altresì conto dei limiti quali-quantitativi per l'individuazione dei rapporti in grado di compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione e riportati nella Composizione Quali-quantitativa) e, più in generale, dalla disciplina vigente;
 - che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- (B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA
- di essere competente nel settore in cui opera la Società ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
 - di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del DM 169/2020 e dall'art. 1 del DM 162/2000, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 27.1 dello Statuto sociale, di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni;
 - con riguardo alle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica nella Composizione Quali-quantitativa:
 - di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (la Composizione Quali-quantitativa ne richiede almeno tre):

- Conoscenza dei *business* bancari e finanziari in cui opera il Gruppo Bancario Mediolanum;
- Competenze giuridico-economiche, societarie e di regolamentazione in particolare nel settore bancario e finanziario;
- Assetti organizzativi e di governo societario nelle banche;
- Governo dei rischi;
- Sistemi di controllo, *compliance* e *audit* interno;
- Processi contabili, bilancio di esercizio e consolidato e revisione legale;
- Tecnologia informatica;

(C) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM 169/2020 e dall'art. 2 del DM 162/2000;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del DM 169/2020; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del DM 169/2020, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Collegio Sindacale, le informazioni riguardanti le eventuali

situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere *a), b), c), h) e i)* del DM 169/2020 e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;

(D) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del DM 169/2020;

(E) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di BMED ai sensi dell'art. 16 del DM 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione Quali-quantitativa;

- per i soli candidati alla carica di Sindaco Effettivo di BMED, con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del DM 169/2020: (barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Consigliere di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società, nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del DM 169/2020;

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all’art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013: (barrare la casella di riferimento)
 - di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banca Mediolanum o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali BMED detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia);
 - di impegnarsi sin d’ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- con riferimento ai divieti di cui all’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di *interlocking*”): (barrare la casella di riferimento)
 - di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
 - di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di BMED, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

- (G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 - di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell’ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Collegio Sindacale di BMED.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega altresì alla presente copia di un documento di identità, il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo: _____

Data: _____

In fede,

Nome: _____

Cognome: _____

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

* * *

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo

Il/La _____ sottoscritto/a

_____ ,

C.F. _____ , nato/a

_____ , il _____ , residente

in _____ , Via/Piazza

_____ , n. _____ , ai sensi e per gli effetti di

quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto sociale di Banca Mediolanum S.p.A., in funzione dell'Assemblea ordinaria della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 15 aprile 2021, ore 10:00,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale/P. IVA	Decorrenza incarico

Luogo: _____

Data: _____

In fede,

Nome: _____

Cognome: _____

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.